

IVA PER CASSA - NUOVO REGIME

7 Dicembre 2012 - Autore: Studio CARAVATI - Dottori Commercialisti Associati



IVA PER CASSA - NUOVO REGIME

Nuovo Regime

Con la conversione nella L. 134/2012 del DL 83/2012 è stata riformulata la disciplina dell'IVA per cassa, di cui all'art. 7 del DL 185/2012. Il nuovo regime si applicherà dal 01 dicembre 2012 anche se, per evitare una complessa divisione delle fatture, è verosimile e consigliato che i contribuenti attendano il 1° gennaio 2013 per attivare il nuovo sistema.

Uno degli aspetti più rilevanti del nuovo regime è sicuramente il fatto che la scelta dell'iva per cassa da parte del cedente/prestatore non impedisce al cliente di detrarre immediatamente l'imposta, come avveniva nel precedente regime. Il diritto alla detrazione viene, invece, sospeso per il cedente/prestatore che opta per l'esigibilità differita dell'imposta, fino a quando i beni/servizi acquistati da quest'ultimo non vengano pagati ai rispettivi fornitori. Trascorso un anno dall'effettuazione dell'operazione senza che il cessionario/committente abbia pagato, l'IVA a debito diventa comunque esigibile, salvo l'avvio di procedure concorsuali, mentre l'iva a credito può essere detratta.

Soggetti passivi

Il regime dell'iva per cassa potrà essere utilizzato solo dai soggetti passivi Iva "con volume d'affari non superiore a 2 milioni di Euro". Come per il precedente regime dell'iva per cassa, quello nuovo non potrà essere applicato dai «soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta», quali:

- ___ il regime per il commercio di sali, tabacchi, fiammiferi, per il settore editoriale, per i servizi di telefonia, per la vendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta, per gli intrattenimenti, i giochi ed altre attività (articolo 74, Dpr n. 633/72);
- ___ il regime del margine per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e per gli esercenti le agenzie di vendite all'asta (articolo 36, decreto legge 23 febbraio 1995, numero 41);
- ___ il regime delle agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, Dpr 633/72);
- ___ il regime dei produttori agricoli, previsto dall'articolo 34 Dpr 633/72;
- ___ quello per le attività agricole connesse, introdotto dall'articolo 34-bis, Dpr 633/72;
- ___ quello per le attività di agriturismo dell'articolo 5, comma 2, Legge 413/1991.

Articoli correlati

- Bonus arredi fino al 31 dicembre 2009
- MEDIAZIONE CIVILE: LA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI AVVIERA PROCEDURE CONCILIATIVE CON L'A.N.P.A.R.
- Tokyo: autunno 2010, opportunità fra fiere, design e formazione
- Massimo Waschke e Andrea Coldesina, Studio Legale F. De Luca: Sulla prevenzione del mobbing
- IMPUGNAZIONI DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI

Altre esclusioni

Sono escluse anche le operazioni che applicano la classica esigibilità differita nei confronti degli enti pubblici o gli altri soggetti (articolo 6, comma 5, secondo periodo, Dpr 633/1972). Come in precedenza, il nuovo regime non potrà essere applicato neanche alle operazioni che verranno effettuate nei «confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile» (reverse charge) o nei confronti dei privati consumatori.

In tutti questi casi, quindi, si applicheranno le usuali regole di esigibilità (consegna o spedizione per le cessioni di beni mobili o pagamento per i servizi), anche se le operazioni verranno poste in essere da soggetti passivi Iva che hanno optato per il nuovo regime contabile per cassa.

Opzione

Potranno applicare la contabilità Iva per cassa solo i soggetti Iva che ne faranno opzione, secondo le modalità da individuare con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate.

Fattura

Come per il vecchio regime dell'Iva per cassa, anche per quello nuovo, dovrà essere indicata nelle fatture emesse la «specifica annotazione» che si tratta di un'operazione con Iva all'esigibilità differita o «Iva per cassa», ai sensi del nuovo articolo 32-bis, decreto legge 22 giugno 2012, numero 83.

Superamento del limite

Secondo il decreto attuativo, il superamento del limite dei 2 milioni di euro «nel corso dell'anno», comporterà la disapplicazione dell'esigibilità Iva differita alla data del pagamento, per tutte le operazioni attive e passive che verranno «effettuate a partire dal mese successivo a quello in cui il limite è stato superato» e non, come succede ora nel regime in vigore fino alla fine del 2012, «per le operazioni effettuate successivamente» al superamento dei 200mila euro di volume d'affari.

Aspetti organizzativi

L'opzione per il regime dell'Iva per cassa comporterà una maggiore tempestività negli aggiornamenti contabili: per poter liquidare l'Iva del mese/trimestre, oltre alle fatture, occorrerà avere aggiornato anche la situazione degli incassi/pagamenti.

I contribuenti interessati, oltre a valutare l'impatto contabile, finanziario ed organizzativo, dovranno contattare le proprie software house per aggiornare i gestionali.

Dott. Piero Pagani

www.studiocaravati.it